



COMUNE DI TERDOBBIATE
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 11.11.2024

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano nel territorio comunale e che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di 1° grado presenti nei Comuni contermini.
2. Il servizio di trasporto può essere sviluppato anche in collaborazione e sinergia con le Amministrazioni locali contermini; in tale caso verrà redatto un Piano di Trasporto che persegue le finalità di cui al presente articolo, nel rispetto delle specifiche realtà territoriali.
3. Il trasporto è istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.
4. Il trasporto scolastico è un servizio obbligatorio a domanda individuale per la scuola dell'obbligo, finalizzato a favorire l'adempimento scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo.
5. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole facenti parte dell'Istituto comprensivo di riferimento per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
6. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.
7. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

Art. 2 - Aveni diritto

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito dei Comuni di Terdobbiate ed eventuali Comuni convenzionati per la scuola primaria di Vespolate.
2. Hanno diritto al trasporto gli alunni residenti nel Comune di Terdobbiate iscritti alla scuola primaria di Vespolate.
3. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: residenza nel Comune di Terdobbiate, residenza nel Comune convenzionato, bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), distanza abitazione/scuola, genitori entrambi lavoratori.
4. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Terdobbiate purché vi siano disponibilità di posti sullo scuolabus.

Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio

1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio pubblicando sul sito istituzionale apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione del servizio e modulo di iscrizione scaricabile.
2. La domanda deve essere presentata di regola in forma scritta entro il 5 settembre di ogni anno sul modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici comunali, di norma consegnato alle famiglie durante il mese di giugno e comunque reperibile presso il Comune. Per ragioni organizzative il termine per la domanda di iscrizione può essere posticipato con comunicazione pubblicata sul sito istituzionale.
3. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il

regolamento e ad accettare tutte le condizioni ivi contenute.

4. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
5. La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.
6. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata ad autisti dipendenti dell'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 7.
2. Il servizio di accompagnamento sarà di norma svolto da soggetti appositamente formati individuati tra:
 - a) personale dipendente in servizio presso l'Amministrazione Comunale o della società appaltatrice in possesso dei requisiti e dei titoli necessari;
 - b) soggetti appartenenti alle Associazioni di Volontariato locale, Cooperative sociali, volontari iscritti dell'Ente, Amministratori Comunali in servizio di volontariato.
3. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso;
 - d) trattiene sull'autobus il bambino se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento.
In questo caso deve essere reperito telefonicamente l'adulto di riferimento.
4. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
5. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.
6. Il servizio è effettuato tutti i giorni in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni e in orario pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì. Eventuali modifiche all'orario scolastico determineranno una modificazione del servizio tale da garantire lo stesso.
7. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare:
 - a. che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
 - b. che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 - c. che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà. In tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
 - d. che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
 - e. che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
 - f. che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;

- g. che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati, al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione. In tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso l'Ufficio comunale.
- 2. La responsabilità dei bambini, una volta che essi siano scesi alla fermata non è più a carico degli addetti al servizio, pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.
- 3. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a. localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 - b. distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a m. 500;
 - c. maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;
 - d. minimo intralcio al traffico stradale.
- 4. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
- 5. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.
- 6. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Uscite anticipate e scioperi

- 1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.
- 2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

Art. 6 - Uscite didattiche

- 1. L'utilizzo dello scuolabus è consentivo per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituto Comprensivo di appartenenza per le scuole materne e primarie facenti parte dei Comuni convenzionati o dei Comuni limitrofi.
- 2. La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituto Comprensivo competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo e contenere:
 - a. programma dettagliato con orari e scopo della visita;
 - b. nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
 - c. dichiarazione con cui l'Istituto Comprensivo si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
- 3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:

- a. non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi e/o non sia possibile avvalersi di mezzi del servizio pubblico di linea;
 - b. vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
 - c. gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 7 - Organizzazione progetti scolastici facoltativi

1. L'utilizzo dello scuolabus è consentito per il trasporto degli alunni partecipanti a progetti scolastici facoltativi organizzati dalla scuola.
2. L'Istituto Comprensivo dovrà comunicare per iscritto il calendario delle lezioni, gli orari e gli alunni partecipanti con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per l'inizio dell'attività.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo sulla base della disponibilità dello scuolabus e degli orari degli autisti.
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 8 - Altri usi

1. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo dello scuolabus per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
2. E' facoltà dell'Amministrazione, nell'ambito degli usi consentiti, concedere gratuitamente lo scuolabus ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro per attività di Centro Ricreativo e similari.

Art. 9 - Norme comportamentali e sanzioni

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - a. stare seduti al posto;
 - b. non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - c. non disturbare l'autista durante la guida;
 - d. mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale di Segreteria e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo l'Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio.
4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a ricorsi o lamentele da parte dei genitori.
5. In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

6. I genitori/tutori del minore SI IMPEGNANO a prelevare personalmente l'alunno alla fermata dello Scuolabus oppure a delegare previamente, mediante atto di delega depositato presso il Comune di Terdobbate, altra persona. Si dichiarano inoltre consapevoli del fatto che, qualora per più di due volte non fossero presenti il dichiarante o il suo delegato, l'alunno decadrà dall'iscrizione al servizio di trasporto e non potrà più usufruirne.
7. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui ai precedenti articoli, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a. richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
 - b. segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
 - c. segnalazione formale al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio;
 - d. sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo (massimo 30 giorni), senza rimborso della tariffa versata;
 - e. interruzione **definitiva** dell'utilizzo del servizio,

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione per l'anno scolastico successivo presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera e) del precedente comma.

Art. 10 - Tariffe

1. L'utilizzo dello scuolabus previsto all'art. 6 e all'art. 8 risulta gratuito per i Comuni Convenzionati.
2. Per tutti gli altri Comuni contermini che ne richiedono l'utilizzo è prevista una quota di rimborso pari a Euro 100,00 (suddivisa dai richiedenti) per ogni singola uscita.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento della tariffa del servizio trasporto scolastico va effettuata secondo le modalità stabilite dalla Giunta comunale.
2. I versamenti possono essere effettuati secondo le modalità indicate dagli Uffici comunali al momento dell'informativa e/o pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 12 - Rinuncia o variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio comunale di Segreteria.
2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata dell'anno scolastico.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento sono integrate dalla disciplina contenuta in eventuali Convenzioni o accordi stipulati con Comuni limitrofi o altri Enti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.